

ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679.

PREMESSO CHE

- le Parti hanno sottoscritto ai sensi dell'art. 34 della L. 142/2000 **l'accordo di programma per la sperimentazione del progetto Care Leavers;**
- con tale atto hanno individuato:
 - nel Comune di Ferrara il Comune Capofila con il mandato a dare attuazione all' Accordo;
 - nel Responsabile dell'Ufficio di Piano Centro Nord il soggetto responsabile per l'attuazione dell'Accordo;
 - nell'ASP Ferrara il soggetto attuatore del progetto Care Leavers.

DATO ATTO che

- l'attivazione del progetto di cui all'Accordo di programma sottoscritto comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4. 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- i Comuni/Unioni di Comuni dell'Ambito sono Titolari del trattamento dei dati personali dei propri beneficiari o candidati beneficiari al progetto;
- il trattamento non è possibile senza la partecipazione di tutte le Parti, essendo il trattamento di ciascuna parte connesso all'attività delle altre al fine di consentire la gestione unitaria della progettualità 3° Coorte;
- si rende dunque opportuna la sottoscrizione di un Accordo di Contitolarità ai sensi dell' art. 26 del GDPR in quanto i Comuni/Unioni di Comuni dell'Ambito devono determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento necessario per rendere operativo l'Accordo di programma.

PRECISATO che

- la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.
- i contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- l'accordo suddetto deve disciplinare gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati.

Tutto ciò premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, con il presente Accordo le Parti sottoscrittrici intendono disciplinare i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati quali Contitolari del Trattamento.

Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso, in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, tra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i

rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2) del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun contitolare del trattamento.

2. DURATA DEL RAPPORTO .

2.1 Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dall'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto Care Leavers 3° Coorte che ne costituisce la base giuridica ed il presupposto.

La sua durata quindi è intrinsecamente connessa alla durata dell'Accordo di Programma.

3. TRATTAMENTI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ

3.1 Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 i seguenti trattamenti di dati personali saranno gestiti in regime di contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza dell'Accordo di programma.

3.2 Le operazioni di trattamento di dati personali oggetto della contitolarità sono tutte quelle finalizzate alla attuazione delle progettualità Care Leavers finanziata dalla RER che saranno gestite in forma coordinata tra il livello territoriale ed il livello di capofila (elenco esemplificativo non esaustivo): raccolta, registrazione, organizzazione, conservazioni, adattamento, modifica, consultazione, uso, comunicazione, diffusione, raffronto, cancellazione.

3.3 **Finalità del trattamento:** individuazione dei beneficiari o dei potenziali candidati a beneficiare della progettualità Care Leavers finanziata dalla RER; elaborazione delle progettualità individuali; attivazione del tutoraggio e dei sostegni; monitoraggio progetto e rendicontazione.

3.4 Tipologia di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 del GDPR.

3.5 **Categorie di Interessati** I soggetti interessati al trattamento effettuato sulla base dell'accordo di contitolarità sono cittadini italiani o stranieri, residenti o domiciliati o presenti nei territori dei Comuni/Unioni di Comuni contitolari, neo-maggioresnni in uscita da un percorso di protezione e tutela, per i quali non sia possibile o opportuno un rientro nella famiglia d'origine.

3.6 **Natura del Trattamento** Il trattamento dei dati personali potrà avvenire sia tramite banche dati ed elaborazioni informatiche che cartacee.

3.7 **Informative da Realizzare:** l'informativa sarà realizzata dal Comune di Ferrara quale Capofila precisando, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le informazioni complete sulle modalità di trattamento relative al presente Accordo di contitolarità saranno rese disponibili sul sito istituzionale di ogni Contitolare. Inoltre, su richiesta, potranno essere consegnate su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato. Soggetto addetto alla consegna dell'informativa saranno, oltre ai servizi sociali dei Comuni, anche ASP Ferrara.

Soggetto principale per la gestione delle richieste/reclami dell'interessato è il Comune di Ferrara in qualità di ente capofila il quale se necessario si rivolge al contitolare interessato.

Resta salvo il diritto dell'interessato a rivolgere la propria richiesta a qualsiasi Contitolare.

Responsabile alla gestione degli adempimenti relativi al data breach è il Comune di Ferrara in qualità di ente capofila.

Se è necessaria comunicazione agli interessati, la stessa è in capo al Comune di Ferrara.

DPO di riferimento è il DPO del Comune di Ferrara in qualità di ente capofila.

3.8 Le parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità con i periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle parti medesime.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

4.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

4.2. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, connesso all'attuazione delle progettualità sociali e socio assistenziali di competenza dei Comuni stessi ai sensi di quanto previsto dal DPR 616/77 e dalla L. 328/2000.

I Contitolari si impegnano a svolgere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 36 GDPR consultandosi con il responsabile della protezione dei dati designato dal Capofila.

4.3. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

4.4. Ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato potrà eventualmente avanzare richiesta di rivalsa, esercitando l'azione di regresso, nei confronti di un altro Contitolare che sia stato riconosciuto quale responsabile effettivo del danno.

4.5. Le Parti autorizzano il Comune di Ferrara quale Capofila ad individuare uno o più responsabili del trattamento, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie come declinate nell'allegato tipo al presente Accordo (allegato tipo che si intende accettato e condiviso da tutti i contitolari) ove ciò sia necessario per l'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto. Le Parti sottoscrittrici autorizzano il Comune di Ferrara ad inserire nelle istruzioni approvate nell'allegato tipo ogni specifica clausola ritenuta più opportuna in relazione al tipo di trattamento e/o al soggetto individuato quale responsabile.

5. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

5.1. Le Parti si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con i Contitolari.

5.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

6. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

6.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno una o più delle seguenti misure: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico. I contitolari nel stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi contitolari.

6.2 Ciascun Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto delle misure indicate nel presente accordo e fornire sufficiente documentazione all'altro contitolare, nel caso di apposta richiesta.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. data breach) senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dal momento di avvenuta conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, al Comune di Ferrara individuato quale soggetto preposto alla comunicazione, di notificare tale violazione all'Autorità competente.

8. RISOLUZIONE

8.1 In caso di inadempimento di una o di più Parti degli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra/delle altre Parte/i, decorsi 15 giorni, ove la Parte, o le parti destinatarie della diffida ad adempiere, non abbia/abbiano sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa per la sua gravità renda in ogni caso non proseguibile il rapporto di contitolarità.

8.2 Il presente Accordo di contitolarità, potrà risolversi per volontà delle Parti o anche di una sola Parte, previo preavviso di mesi 3 al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente accordo.

8.3 La risoluzione del presente Accordo di contitolarità non precluderà la stipula di un nuovo Accordo ex articolo 26 del Regolamento né pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia dell'Accordo di Collaborazione in essere tra le Parti.

9. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

9.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

9.3 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.